

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PROVVIDENZE SIMILARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e disciplina le modalità di concessione, da parte del Comune di Pontebba, di contributi, sovvenzioni, sussidi, provvidenze, benefici economici, ausili finanziari, finanziamenti comunque denominati, in favore di soggetti pubblici e privati, in ottemperanza dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integraz.
2. Detti contributi, sovvenzioni, sussidi, provvidenze, benefici economici, ausili finanziari, finanziamenti comunque denominati, vengono concessi a fondo perduto, con esclusione della formula in conto interessi, e riguardano i settori di competenza dell'Ente, in base alla vigente disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.
3. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento, possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole oppure a programmi di interventi a carattere continuativo che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.
4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Art. 2 – BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi oggetto del presente regolamento le Associazioni, i gruppi culturali, sportivi, ricreativi, ambientali, di volontariato e di impegno sociale, sanitario o religioso e gli Enti pubblici o privati, che non abbiano fini di lucro, per lo svolgimento, sempre senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, sociale, culturale, ricreativo, ambientalistico, turistico, sportivo.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda, intesa ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, stilata su modello predisposto dal Comune, dovrà indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante dell'Ente o Associazione, denominazione, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA dell'Ente o Associazione.

2. La domanda, datata e sottoscritta con firma leggibile, dovrà essere presentata in bollo, o in carta semplice ove previsto dalla legge sull'imposta di bollo, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, potranno essere ammesse a contributo anche le domande di contributi per singole manifestazioni a carattere straordinario, da presentarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la realizzazione dell'iniziativa.
4. La domanda dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pontebba o trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC e dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - copia di idoneo documento dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante autorizzato a presentare la domanda e riscuotere il contributo in nome e per conto dell'organismo richiedente;
 - breve presentazione del tipo di iniziativa o di attività per le quali si richiede il contributo;
 - preventivo dettagliato delle entrate e delle uscite;
 - copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - copia dello Statuto dell'organismo richiedente se non già in possesso dell'Amministrazione.
5. Per le iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.
6. Qualora il richiedente sia un'Associazione, il legale rappresentante è tenuto a dichiarare espressamente, al momento della richiesta, che l'Associazione dal medesimo rappresentata non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
7. Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni e quant'altro il richiedente riterrà opportuno.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni alla domanda.

Art. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. I finanziamenti concedibili da parte della Amministrazione Comunale potranno raggiungere la percentuale massima dell'90% della spesa ammissibile.
2. Tali finanziamenti sono comunque cumulabili con analoghe provvidenze concesse da altri soggetti ed aventi ad oggetto il medesimo intervento, a condizione che la misura del finanziamento complessivamente stanziato da soggetti elargitori non superi il 100% della spesa ammissibile. A tal fine il richiedente, in sede di rendicontazione, è tenuto a dichiarare la tipologia e l'ammontare dei contributi ricevuti per la medesima iniziativa da altri soggetti; qualora l'ammontare dei contributi ricevuti superi la quota del 100% della spesa ammissibile, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto sino al raggiungimento della predetta quota del 100%.
3. La misura del finanziamento, entro il tetto di cui sopra, viene determinata avuto riguardo all'importanza, alla rilevanza, all'utilità nonché alla valorizzazione sociale, culturale, sportiva, turistica o delle tradizioni popolari della comunità ed al grado di pubblico interesse che riveste l'intervento, l'iniziativa, la manifestazione o, in genere, l'attività per il cui svolgimento si richiede il contributo.

4. Sono in ogni caso escluse dalla contribuzione e pertanto non possono essere rendicontate ai sensi del successivo art. 6, spese di rappresentanza e spese per acquisto di beni soggetti a rivendita; la Giunta Municipale, in sede di istruttoria delle domande di cui al successivo art. 5, potrà individuare, volta per volta, altre tipologie di spese non ammissibili a contribuzione comunale.
5. L'IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che per il beneficiario rappresenta un effettivo onere

Art. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le richieste di contributo verranno esaminate dalla Giunta Municipale la quale, avuto riguardo ai principi di cui al precedente articolo 4 ed a seguito della verifica della completezza della documentazione pervenuta, disporrà, a suo insindacabile giudizio, sia l'accoglimento o meno della richiesta sia la determinazione della misura del contributo, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 4.
2. Il responsabile del servizio competente adotterà tempestivamente i provvedimenti di concessione dei contributi e provvederà a darne altrettanto tempestiva comunicazione al beneficiario.
3. Su richiesta motivata del beneficiario la Giunta comunale potrà valutare la possibilità di erogazione di un anticipo del contributo in misura comunque non superiore al 50% del contributo concesso. Qualora l'iniziativa o le attività per le quali il contributo è stato concesso non vengano realizzate, il beneficiario è tenuto a restituire al Comune la quota di contributo anticipatagli, gravata degli interessi, calcolati nella misura del tasso legale, dal momento dell'erogazione sino al momento della restituzione.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE

1. Gli Enti e le Associazioni che hanno ricevuto contributi dal Comune dovranno presentare a quest'ultimo, entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello della concessione del contributo stesso, apposito rendiconto sulla base dei modelli predisposti dal Comune medesimo.
2. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a seguito di richiesta scritta e motivata del beneficiario, da inoltrarsi al Comune prima della scadenza del termine medesimo. L'inutile decorso del termine di rendicontazione del contributo (originario o di proroga), comporterà la revoca della concessione del contributo medesimo.
3. Il contributo sarà liquidato ed erogato con provvedimento del responsabile del competente servizio, a seguito di presentazione di fatture o ricevute fiscali intestate all'Ente o all'Associazione (con esclusione di scontrini o altre ricevute generiche) regolarmente quietanzate. La documentazione giustificativa dovrà pervenire in originale; la stessa sarà restituita a seguito dell'annotazione sulla medesima del contributo concesso dal Comune.
4. I beneficiari dovranno quindi dichiarare:
 - *che il contributo concesso è stato speso nel rispetto delle finalità per le quali è stato concesso, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle eventuali condizioni poste nella delibera di concessione;*
 - *che l'evento/manifestazione, oggetto del contributo, è stato pubblicizzato come attività realizzata con il sostegno finanziario del Comune;*

- *che la documentazione presentata a rendiconto di riferisce a spese effettivamente sostenute con la suddetta sovvenzione e che, comunque, la somma dei contributi all'uopo eventualmente corrisposti da soggetti terzi non supera l'importo massimo della spesa totale dedotta ogni altra connessa entrata;*
 - *che l'Associazione o l'Ente non è / è tenuta/o ad effettuare la ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973.*
5. Il beneficiario dovrà altresì indicare le modalità per il pagamento del contributo e dovrà allegare breve relazione descrittiva delle attività svolte cui il contributo concesso si riferisce.
 6. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo del comune è ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

Art. 7 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. E' istituito il "Registro comunale delle libere forme associative" al fine di valorizzare la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività.
2. Il registro è istituito presso la segreteria del comune.

Art. 7.1 - ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale.
In particolare:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
 - b) le altre libere forme associative locali.
2. Le libere forme associative, che intendano iscriversi nel registro, presentano al sindaco domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, indicando:
 - a) a denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo ed eventualmente la sigla e il codice fiscale;
 - b) il nome del rappresentante legale; per le associazioni di livello nazionale dovrà essere indicato il nome del legale rappresentante locale;
 - c) l'oggetto e le finalità sociali;
 - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
 - f) il numero dei soci o degli aderenti e l'importo della quota associativa;
 - g) le eventuali attività di pubblica utilità che siano interessate a svolgere in collaborazione con il comune;
3. Dovrà essere allegato alla domanda:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro.

Art. 7.2 - PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il registro comunale delle libere forme associative è pubblico, resta depositato in permanenza presso la segreteria del comune ed è pubblicato sul sito dell'ente.
2. Il registro è tenuto costantemente aggiornato; a tal fine è fatto obbligo a ogni forma associativa iscritta nel registro di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione di cui all'art. 7 , comma 1.

Art. 8 - PATROCINIO

1. Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative previste nel presente regolamento, organizzate da soggetti pubblici e privati, anche mediante la concessione del proprio patrocinio.
2. Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.
3. Il patrocinio è deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 9 – PUBBLICITÀ

1. E' fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del comune.
2. E' fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce espressamente ogni precedente regolamento vigente in materia ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento verrà pubblicato nelle forme di legge.